

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Istituto nazionale di statistica, indicato successivamente come "Istat", con sede in Roma, via Cesare Balbo 16, nella persona del Presidente, Prof. Francesco Maria Chelli, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate "Regioni e Province autonome", rappresentate da Massimiliano Fedriga, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, domiciliato per la carica in Roma, Via Parigi n. 11;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, indicata successivamente come "Anici", con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, nella persona del Presidente, Gaetano Manfredi, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

l'Unione delle Province d'Italia, indicata successivamente come "Upi", con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, nella persona del Presidente, Pasquale Gandolfi, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

PREMESSO CHE

- come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400", l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (di seguito Sistan), del quale fanno parte l'Istat e, tra gli altri, gli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, delle Province, dei Comuni singoli o associati e Unità sanitarie locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.1, comma 2 e art.2);

- l'Istat provvede ai compiti previsti dall'art.15 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, tra i quali in particolare all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

- ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.166, l'Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art.3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell'art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n.681;

- l'art.9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e successive modifiche e integrazioni, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, assicurano rispettivamente la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali;

- l'Istat e gli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali affermano l'esigenza di una piena applicazione dei principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali in coerenza con il Code of Practice on European Statistics e con la c.d. Legge statistica europea (Reg. CE 223/2009, come modificato dal Reg. UE 759/2015 e dal Reg. UE 3018/2024), nonché con quanto previsto dalla Direttiva Comstat n. 12 del 16 dicembre 2021 di adozione del "Codice italiano delle statistiche ufficiali, principi e criteri";

- le Regioni hanno potestà legislativa in materia statistica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane hanno potestà regolamentare relativamente alle funzioni informative e statistiche, nei limiti delle disposizioni legislative statali per il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", secondo quanto previsto dall'art.117, comma 2, lettera r) della Costituzione;

- in data 6 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l'Accordo tra l'Istat e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in materia di attività statistiche, che prevede l'individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistan;

- gli Uffici di statistica delle Province di Trento e Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente Protocollo in quanto compatibile con il decreto legislativo n.290/1993;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", all'art.12 prevede che "gli Enti locali esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale" e che tali sistemi "operano in collegamento con gli Uffici di statistica" in modo da assicurare comunque l'integrazione con il "Sistema statistico nazionale";

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", all'art.54 prevede che il Sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, sovrintenda, tra gli altri, agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica;

- Istat, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni possono promuovere la costituzione di Uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo quanto previsto dalla Direttiva Comstat n.7 del 18 dicembre 1992, (Disposizioni per

l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione), tenuto conto anche delle competenze legislative regionali in tale materia;

- il 26 gennaio 2023 è stata approvata la Direttiva Comstat n. 13 (Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici di statistica delle Province, delle Città metropolitane e degli altri Enti di area vasta) che favorisce la collaborazione tra questi uffici, quelli dei Comuni e degli altri Enti locali del territorio;

- tra le funzioni fondamentali dei Comuni, in base all'art.19, comma 1, lettera l-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, sono previsti “i servizi in materia statistica”;

- tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, in base all'art.1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n.56 sono previste quelle di “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali”;

- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ha introdotto l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) (art.2), il Censimento permanente (art.3, comma 1), l'ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane) (art.3, comma 2);

- l'Anci, in quanto associazione rappresentativa dei Comuni e delle Città metropolitane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti dei suoi associati;

- l'Upi, in quanto associazione rappresentativa delle Province italiane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti delle Province associate;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e alla definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il miglior esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale e alla promozione del raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali;

- l'Unione statistica comuni italiani (di seguito Usci) è un'associazione che, a norma di statuto, ha fra le sue finalità quelle di favorire, sviluppare e divulgare la cultura statistica, promuovere la realizzazione dei sistemi informativi statistici e le attività di ricerca e analisi statistiche presso le autonomie locali; promuovere la collaborazione, gli scambi informativi e il confronto di esperienze, per migliorare la produzione, la diffusione e l'impiego dell'informazione statistica ufficiale a livello locale; rappresentare gli uffici comunali di statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale; promuovere lo sviluppo e l'integrazione del Sistema statistico nazionale; sviluppare rapporti di collaborazione con altre associazioni operanti nel

campo delle autonomie locali, della statistica e della ricerca;

- il Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province d'Italia (di seguito Cuspi) è l'organismo tecnico dell'Upi in materia statistica e ha tra le sue finalità quella di contribuire alle attività, alla gestione, alla determinazione degli indirizzi e al miglioramento costante del Programma statistico nazionale;
- il Coordinamento statistico interregionale (di seguito Csi), istituito nell'ambito della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, promuove un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome per la definizione e lo sviluppo di iniziative e attività inerenti la statistica;
- la Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, comma 2, lett. c), promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune e, alla lett. e) del medesimo comma, assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

CONSIDERATO CHE

- la programmazione delle attività e le relazioni fra le Parti del presente Protocollo contribuiscono a garantire un'azione amministrativa improntata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- è necessario sviluppare un sistema di produzione dell'informazione statistica omogeneo per contenuti, metodi e qualità che garantisca la completezza dell'informazione nazionale e l'accuratezza e la comparabilità delle informazioni territoriali, anche valorizzando le singole peculiarità;
- l'attuale contesto di riferimento della produzione di statistica ufficiale è caratterizzato dalla disponibilità di dati provenienti da una pluralità di fonti e dal ricorso a nuovi metodi e tecnologie, con un notevole impatto sull'organizzazione e l'operatività degli Uffici di statistica territoriali soprattutto per quanto riguarda la gestione dei processi di integrazione dei dati e lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi;
- l'Istat, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali sono consapevoli della necessità di un riesame delle disposizioni che regolano il Sistema statistico nazionale;
- l'attuale assetto istituzionale promuove lo sviluppo di forme di collaborazione fra le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali insieme a tutti gli enti operanti a livello regionale e locale facenti parte del Sistema statistico nazionale, quali Camere di commercio e Prefetture;
- l'Istat, le Regioni e le Province autonome, le Province e i Comuni si impegnano a

migliorare il raccordo tra le diverse rappresentanze nello sviluppo delle attività di collaborazione preparatoria alla definizione delle intese in materia statistica che originano anche dal suddetto Protocollo;

- le profonde innovazioni intervenute nell'ordinamento degli Enti locali, con l'istituzione delle Città metropolitane e la trasformazione delle Province in enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del territorio, impongono una valorizzazione delle funzioni fondamentali di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnica e amministrativa a supporto dei Comuni del loro territorio, anche tramite la Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei Sindaci a livello provinciale, in coerenza con l'obiettivo di favorire la costituzione di una rete di Uffici di statistica locali efficienti e funzionali nel territorio;
- le Regioni hanno regolamentato con proprie norme la costituzione degli Uffici di statistica, provvedendo in alcuni casi anche alla definizione di sistemi statistici regionali e al coordinamento dei programmi statistici regionali con il Programma statistico nazionale;
- la rete degli Uffici territoriali dell'Istat costituisce un importante presidio di competenze e professionalità per le attività previste dal presente Protocollo con particolare riguardo allo sviluppo delle relazioni interistituzionali, alla produzione di analisi e ricerche territoriali, alla valorizzazione dell'informazione statistica sul territorio e al supporto tecnico-statistico al Sistan;
- la rete degli Uffici territoriali dell'Istat, degli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali può garantire lo sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio informativo della statistica pubblica, realizzando - con l'uso di tecnologie avanzate e rigorose metodologie - prodotti e servizi più idonei e aderenti ai fabbisogni degli stakeholder e delle cittadinanze locali, rafforzando al contempo le relazioni con gli altri Uffici di statistica del territorio e con i soggetti privati;
- Anci e Upi, il 18 giugno 2014, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per pervenire ad una progressiva integrazione delle loro strutture associative e che, il 10 aprile 2015, Anci, Upi, Usci e Cuspi hanno costituito tra di loro un gruppo unitario di coordinamento in materia statistica, per definire modalità organizzative e di lavoro per l'assolvimento della funzione statistica degli Enti Locali;
- in data 15 giugno 2020 Istat, Regioni e Province autonome, Anci e Upi hanno stipulato un Protocollo d'intesa per lo sviluppo della qualità dell'informazione statistica ufficiale;
- in data 7 aprile 2025, alla riunione del Gruppo di lavoro tecnico presso la Conferenza Unificata, le medesime Parti hanno manifestato la volontà di rinnovare il suddetto Protocollo;

VISTO

- l'atto n. 107/CU del 30 luglio 2025 con il quale la Conferenza Unificata ha provveduto all'approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (Istat), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi per il rafforzamento della qualità dell'informazione statistica ufficiale.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, l'Istat, le Regioni e Province autonome, l'Anci, l'Upi convergono quanto segue:

ARTICOLO 1 **(finalità)**

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono collaborare al fine di sviluppare la qualità dell'informazione statistica ufficiale secondo principi di sussidiarietà e di rafforzamento delle potenzialità esistenti, in modo da rispondere alle specifiche esigenze territoriali con l'azione degli stessi enti del territorio nel rispetto della funzione di coordinamento nazionale, nonché condividendo e diffondendo le buone pratiche attuate sul territorio nazionale.

ARTICOLO 2 **(Modalità operative)**

1. Il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo è perseguito attraverso collaborazioni territoriali promosse dall'Istat, dalle Regioni e Province autonome, dall'Anci e dall'Upi, con la collaborazione del Csi, dell'Usci e del Cuspi mediante programmi e lavori volti principalmente a:
 - a) consolidare una generale capacità di produzione, analisi, lettura e interpretazione dei dati attraverso attività di formazione e azioni di sensibilizzazione delle amministrazioni e della cittadinanza riguardo alla rilevanza e all'utilizzo delle statistiche ufficiali, promuovendo una cultura statistica più diffusa e consapevole;
 - b) rafforzare le capacità degli Uffici di statistica attraverso fornitura di servizi IT, proposte di soluzioni organizzative e gestionali, azioni di formazione continua e specialistica e assistenza metodologica;
 - c) promuovere la collaborazione tra gli Uffici di statistica delle Province, delle Città metropolitane e dei liberi consorzi di Comuni, con gli Uffici di statistica dei Comuni singoli e associati e di quelli presenti sul territorio, anche attraverso la costituzione di Uffici di statistica in forma associata;
 - d) creare reti di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio;
 - e) promuovere la standardizzazione dei metodi e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici e l'utilizzo di tecniche che favoriscano la qualità dei processi, lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi armonizzati e interoperabili;

- f) promuovere l'uso degli strumenti di analisi statistica a supporto dell'elaborazione dei documenti di programmazione e governance, al fine di migliorare la qualità delle decisioni politiche e amministrative, creando occasioni di formazione e di incontro tra organi di governo ed esperti;
- g) produrre analisi territoriali, valorizzare le rispettive basi informative, condividerle, comunicarle e diffonderle efficacemente tenendo conto delle specificità, degli interessi e delle sensibilità dei diversi territori.

ARTICOLO 3 **(Attuazione del protocollo)**

1. Gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'art.1, sono individuati con appositi programmi di lavoro territoriali, annuali o pluriennali, concordati tra le Parti.
2. I programmi di lavoro di cui al comma precedente sono definiti dalle Parti mediante i Tavoli territoriali di cui al successivo art.4.
3. L'Istat, le Regioni e le Province autonome, l'Anci e l'Upi, anche attraverso le proprie reti territoriali e in collaborazione con Csi, Usci e Cuspi, promuovono i contenuti del presente Protocollo e gli obiettivi in esso perseguiti, presso tutti gli enti territoriali favorendo il coinvolgimento degli amministratori e dei decisori pubblici.

ARTICOLO 4 **(Tavoli territoriali)**

1. Sono istituiti i Tavoli territoriali, organizzati a livello regionale ovvero interregionale al fine di facilitare la rappresentatività e l'efficacia delle attività.
2. La composizione dei Tavoli territoriali è individuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Cabina di regia come indicato nel successivo art.5, in continuità con i Tavoli tecnici regionali di cui al citato Protocollo del 15 giugno 2020 e tenendo conto delle strutture organizzative e delle reti statistiche già esistenti nei territori di competenza.
3. Le Regioni e le Province autonome, l'Anci e l'Upi designano i propri rappresentanti sentite le proprie articolazioni territoriali e avvalendosi, rispettivamente, del Csi, dell'Usci e del Cuspi, tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali e di rappresentatività.
4. I Tavoli territoriali operano sulla base di una programmazione condivisa tra i rappresentanti territoriali delle Parti firmatarie così come previsto all'art.3 comma 1. I programmi di lavoro, una volta predisposti, devono essere inviati alla Cabina di regia per consentire le attività di raccordo e monitoraggio previste nel successivo art.5, comma 3 e art.6 comma 5.
5. I Tavoli territoriali possono coinvolgere esperti esterni allo scopo di realizzare

specifici lavori, anche su precisa e manifesta istanza del territorio, per soddisfare eventuali particolari esigenze. Possono inoltre richiedere la partecipazione attiva ai lavori ai soggetti presenti sul territorio, quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), gli Enti locali, le Prefetture, le Università e altri enti e istituzioni rappresentative.

ARTICOLO 5

(Cabina di regia)

1. Viene istituita la Cabina di regia con funzioni di orientamento, raccordo e monitoraggio delle attività dei Tavoli territoriali e allo scopo di garantirne l'effettiva operatività e il raggiungimento degli obiettivi. La Cabina di regia promuove, altresì, la condivisione dei programmi, dei progetti comuni, delle attività trainanti e dei risultati, assicurando al contempo il rispetto delle specificità locali.
2. La Cabina di regia è composta da un massimo di 3 rappresentanti individuati da ciascuna delle parti del presente Protocollo, sulla base di competenze tecniche, fatta salva la possibilità di avvalersi del contributo di esperti ritenuti indispensabili al raggiungimento degli obiettivi qui definiti.
3. La Cabina di regia definisce le linee di indirizzo delle attività dei Tavoli territoriali in continuità con quelle approvate contestualmente al Protocollo del 15 giugno 2020, effettua il monitoraggio annuale delle attività svolte e può svolgere anche funzioni di impulso a livello operativo, istituzionale e di coordinamento nazionale.
4. L'incarico che sarà conferito a ciascun componente della Cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti della stessa non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altre indennità comunque denominate.

ARTICOLO 6

(Attuazione, coordinamento e monitoraggio)

1. L'attuazione del presente Protocollo è sviluppata sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Cabina di regia.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma precedente forniscono indicazioni relativamente alla definizione dei programmi territoriali di cui all'art. 3, comma 1, assicurando la coerenza con quanto previsto agli artt. 1 e 2, l'uniformità delle modalità di programmazione nel rispetto delle specificità territoriali e la diffusione delle "buone pratiche".
3. I Tavoli territoriali, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare alla Cabina di regia una relazione sulle attività allo scopo di consentire l'attuazione di quanto previsto al successivo comma 4.
4. La Cabina di regia, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione sull'attuazione del presente Protocollo alle Parti firmatarie.
5. A scadenza del presente Protocollo, la Cabina di regia presenta una relazione

quinquennale al Gruppo di lavoro permanente, istituito dalla Conferenza Unificata, con delibera n. 861 del 14 luglio 2005.

ARTICOLO 7

(Protezione dati personali e segreto statistico)

1. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dalle *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.

2. Le attività poste in essere in esecuzione del presente Protocollo, che richiedano l'utilizzo di dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale in vigore e nei Programmi regionali e provinciali, sono svolte nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riferimento alle norme in materia di segreto statistico (art.9).

ARTICOLO 8

(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo ha validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere modificato o prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestare prima della scadenza, o rinnovato con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

ARTICOLO 9

(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione delle altre Parti.

ARTICOLO 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 11

(Disposizioni generali)

1. Del presente Protocollo verrà redatto un documento informatico nativo, di cui ogni parte conserverà una copia.
2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma,
presidenza@postacert.istat.it

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Via Parigi 11, 00185 Roma,
conferenza@pec.regioni.it

Anci – Associazione nazionale dei comuni italiani, Via dei Prefetti 46, 00186 Roma,
anci@pec.anci.it

Upi – Unione delle province d'Italia, Piazza Cardelli 4, 00186 Roma,
upi@messaggipec.it

Il Presidente dell'Istat

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome

Il Presidente dell'Anci

Il Presidente dell'Upi

Firmato digitalmente dalle Parti